

Delibera n. 235 del 26/02/2015

REGIONE DEL VENETO  
**UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7**  
PIEVE DI SOLIGO

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaquindici** , il giorno **ventisei** del mese di **Febbraio**

**Il Direttore Generale dell'U.L.S.S. n. 7, Dott. Gian Antonio Dei Tos, nominato con D.P.G.R.V. n. 227 del 29.12.2012, coadiuvato da:**

Il Direttore Amministrativo

**Dott. Paolo Pavan**

Il Direttore Sanitario f.f.

**Dott. Sandro Cinquetti**

Il Direttore dei Servizi Sociali  
e della funzione territoriale

**Dott. Giuseppe Bazzo**

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO

**APPROVAZIONE ACCORDO CONTRATTUALE EX ART. 17 LR 16/8/2002 N° 22 ED ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 30/12/1992 N° 502 TRA AZIENDA ULSS 7 E IL SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO BLUE MEDICAL CENTER SRL DI GODEGA SANT'URBANO (TV): ANNO 2015.-**

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2621 del 18 dicembre 2012 ad oggetto "L. 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (c.d. spending review): ulteriori determinazioni per l'anno 2012 e seguenti";

RILEVATO che con la citata D.G.R.V. n. 2621/2012 sono stati determinati, tra l'altro, per gli anni 2013 e 2014, i budget massimi, incluso ticket, da assegnarsi ai privati accreditati esclusivamente ambulatoriali così come meglio riportati nella tabella allegato "C" alla citata deliberazione;

DATO atto che, per quanto concerne questa Azienda U.L.S.S. 7, i Budget massimi, incluso ticket, per l'attività specialistica esclusivamente ambulatoriale da privati accreditati, per gli anni 2013 e 2014, erano stati fissati come segue:

AZIENDA ULSS7	BUDGET 2013 (INCLUSO TICKET)		BUDGET 2014 (INCLUSO TICKET)	
DIAGNOSTICA IMMAGINI (RAD)	438.000,00	TOTALE 1.817.000,00	438.000,00	TOTALE 1.817.000,00
ALTRO	1.379.000,00		1.379.000,00	

RILEVATO, sulla scorta di quanto nella D.G.R.V. n. 2621/2012 contenuto, che tali budget 2013 e 2014, considerati a livello aziendale, costituiscono la disponibilità massima assegnata, per ciascuna annualità, ai Direttori Generali per il pagamento degli erogatori privati accreditati, espressi al lordo del ticket e che includono anche la quota di partecipazione alla spesa che costituisce un anticipo di pagamento, specificando che tali budget sono al netto degli introiti derivanti dalle quote fisse per ricetta di cui all'art. 17, comma 6, del D.L. 98 del 6 luglio 2011, come convertito dalla L. 111 del 15 luglio 2011;

DATO atto, come previsto dalla D.G.R.V. 2088/2011, che i budget dei singoli erogatori privati accreditati, vengono assegnati da ciascuna Azienda U.L.S.S. sulla base delle esigenze locali, tenendo conto anche della mobilità storica tra U.L.S.S., secondo valutazione delle necessità, nel rispetto delle disposizioni della Giunta Regionale ed applicando quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 1765 del 28 agosto 2012 in tema di accordi contrattuali;

RICHIAMATA la D.G.R.V. n. 1765/2012 con la quale è stato approvato lo schema tipo di accordo contrattuale ex art. 17 L.R. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies D.lgs. 30.12.1992, n. 502 tra L'Azienda U.L.S.S. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. 7 n. 289 del 28 febbraio 2013 ad oggetto: "Approvazione accordo contrattuale ex art. 17 L.R. 16/08/2002 n. 22 ed art. 8 quinquies D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 tra l'Azienda U.L.S.S. 7 e il soggetto privato accreditato Blue Medical Center Srl di Godega di Sant'Urbano (TV): anno 2013", con la quale è stato disposto, tra l'altro, di approvare l'accordo contrattuale ex art. 17 L.R. 16 agosto 2002, n. 22 ed art. 8 quinquies D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 tra l'Azienda U.L.S.S. 7 e il soggetto privato accreditato "Blue Medical Center S.r.l." di Godega di Sant'Urbano (TV) allegato alla citata deliberazione aziendale;

VISTA la D.G.R.V. n. 441 del 10 aprile 2013 ad oggetto: "Specialistica ambulatoriale privata accreditata: accordo contrattuale 2013-2015" con la quale, tra l'altro, è stato disposto, come da disposizioni di cui all'allegato "A" alla medesima deliberazione regionale 441/2013, per gli anni 2014-2015, quanto segue: "...omissis...si confermano per gli anni 2014 e 2015 i valori di budget assegnati con DGR n. 2621/2012 per le macroaree: laboratorio, radiologia, FKT...omissis";

RICHIAMATA la D.G.R.V. n. 2635 del 30 dicembre 2013 ad oggetto: "D.G.R.V. n. 441/2013: erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali: approvazione programma di budget 2014 per le singole U.L.S.S. per la macroarea "branche a vista", con la quale, tra l'altro, è stato disposto di approvare i contenuti del documento dal titolo "la valutazione dei budget delle branche a vista" che costituisce l'allegato "A" della medesima D.G.R.V. 2635/2013 quale parte integrante del provvedimento, e di approvare, per l'anno 2014, le quote di assegnazione per le macroaree "branche a vista" descritte nell'allegato "B" della citata D.G.R.V. 2635/2013, come segue:

	O.T.I.	ALTRE BRANCHE A VISTA 2014
Azienda U.L.S.S. 7	60.000	1.379.000

VISTA la deliberazione del Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. 7 n. 295 del 7 marzo 2014 ad oggetto: "Approvazione accordo contrattuale ex art. 17 L.R. 16/08/2002 n. 22 ed art. 8 quinquies D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 tra l'Azienda U.L.S.S. 7 e il soggetto privato accreditato Blue Medical Center Srl di Godega di Sant'Urbano (TV): anno 2014", con la quale è stato disposto, tra l'altro, di approvare l'accordo contrattuale ex art. 17 L.R. 16 agosto 2002, n. 22 ed art. 8 quinquies D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 tra l'Azienda U.L.S.S. 7 e il soggetto privato accreditato "Blue Medical Center S.r.l." di Godega di Sant'Urbano (TV) allegato alla citata deliberazione aziendale;

VISTA, altresì, la deliberazione del Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. 7 n. 866 del 14 luglio 2014 ad oggetto: "Approvazione accordo contrattuale ex art. 17 L.R. 16/08/2002 n. 22 ed art. 8 quinquies D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 tra l'Azienda U.L.S.S. 7 e il soggetto privato accreditato Blue Medical Center Srl di Godega di Sant'Urbano (TV): anno 2014: integrazine delibera n. 295 del 7 marzo 2014", con la quale, per le motivazioni nella stessa contenute, è stato disposto di far propria la proposta del Dirigente Medico Referente per le Liste d'Attesa relativa all'acquisto, presso il Poliambulatorio privato accreditato Blue Medical Center S.r.l. di Godega di S.Urbano (TV), di ulteriori prestazioni, relative alla branca "69" (Radiologia diagnostica);

VISTA la D.G.R.V. n. 1983 del 28 ottobre 2014 ad oggetto: " D.G.R.V. n. 2635 del 30 dicembre 2013: attribuzione alle aziende U.L.S.S. del budget 2015 per la macroarea "branche a vista", per erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali";

RILEVATO che con la citata D.G.R.V. n. 1983/2014 è stato approvato, tra l'altro, anche per l'anno 2015, per gli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali, le quote di assegnazione budget 2014 della macroarea "branche a vista" descritte nell'allegato "B" alla D.G.R.V. n. 2635 del 30 dicembre 2013;

DATO atto, secondo le disposizioni di cui ai provvedimenti regionali n. 1983/2014, n. 2635/2013 e n. 2621/2012 sopracitati, che il budget per l'anno 2015, relativo al pagamento degli erogatori privati accreditati, espressi al lordo del ticket e che includono anche la quota di partecipazione alla spesa che costituisce un anticipo di pagamento, per la macroarea "branche a vista" è così disposto:

	DGRV 2621/2012	2635/2013	441/2013	Budget ANNO 2015
RAD	438.000		438.000	438.000
ALTRO	1.379.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000
O.T.I.		60.000		60.000

VISTA la D.G.R.V. n. 2766 del 30 dicembre 2013 ad oggetto: "Rinnovo ed integrazione dell'accreditamento istituzionale alla società Blue Medical Center Srl sita a Godega di Sant'Urbano (TV) via Nazionale n. 44.Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22", con la quale, tra l'altro, è stato disposto di rinnovare ed integrare l'accreditamento istituzionale del medesimo Istituto, secondo quanto nella scheda allegata alla citata delibera regionale;

VISTO l'allegato "A" della D.G.R.V. n. 2766/2013 nel quale viene identificata la "Scheda soggetto accreditato" nella quale sono descritte le branche specialistiche di accreditamento e le relative limitazioni:

08 Cardiologia – limitatamente a prima visita e controllo, ecocolordopplergrafia cardiaca, elettrocardiogramma;  
 09 chirurgia generale  
 14 chirurgia vascolare/angiologia – limitatamente a ecodoppler tronchi sovraortici, ecodoppler grafia arteeiosa asti inferiori, edodoppler grafia venosa srti inferiori;  
 34 oculistica;  
 36 ortopedia;  
 37 ginecologia;  
 58 gastroenterologia – limitatamente a esofagogastroduodeno scopia EDGS;  
 69 radiologia diagnostica – limitatamente alle ecografie 88.79.1;

VISTA la nota e-mail del 17 gennaio 2014, a firma dell'Avv. Paola De Poli, Dirigente Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, nella quale viene descritto quanto segue:

"...omissis...si ravvisa la presenza di un errore materiale, essendo stato riportato erroneamente nell'Allegato "A" il codice "88.79.1" dopo la dizione "limitatamente alle ecografie". Le ecografie accreditate sono tutte quelle riferibili alla branca specialistica di riferimento...omissis...";

VISTA la nota e-mail del 27 gennaio 2015, a firma del Dott. Claudio Celletti, Responsabile Servizio Qualità, Etica e Umanizzazione, con la quale il precitato Dirigente comunica le tipologie e il numero massimo di prestazioni necessarie per mantenere i tempi di attesa per l'anno 2015;

VISTO l'allegato accordo contrattuale, predisposto dai competenti uffici, relativamente all'acquisto di prestazioni dal "Blue Medical Center S.r.l." di Godega di Sant'Urbano (TV) per l'anno 2015 sulla scorta delle risultanze formulate dal Responsabile Servizio Qualità, Etica e Umanizzazione;

RITENUTO di far proprio l'accordo contrattuale di cui alla D.G.R.V. 1765/2012 con il "Blue Medical Center S.r.l." di Godega di Sant'Urbano (TV) così come predisposto dai competenti uffici;

RITENUTO altresì di prevedere, a fronte di un tetto lordo massimo di spesa concordato pari ad € 928.025,00, un impegno di spesa di circa € 700.000,00, quale quota a carico U.L.S.S. al netto della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei singoli utenti (ticket);

VISTA l'attestazione con cui il Responsabile del Servizio Amministrativo dei Distretti assicura l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;

## **DELIBERA**

1. di approvare l'accordo contrattuale ex art. 17 L.R. 16 agosto 2002, n. 22 ed art. 8 quinquies D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 tra l'Azienda U.L.S.S. 7 e il soggetto privato accreditato "Blue Medical Center S.r.l." di Godega di Sant'Urbano (TV) che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;
2. di imputare il relativo impegno di spesa relativo all'anno 2015, pari ad € 720.000,00, al conto C200370 finanziamento n. 15-U00970 - 10/2015;
3. di trasmettere copia dell'accordo contrattuale in argomento alla Segreteria Regionale per la Sanità, così come previsto nelle premesse contenute nello schema tipo di accordo contrattuale allegato alla D.G.R.V. n. 1765 del 28 agosto 2012;
4. di demandare ai competenti uffici la corretta esecuzione di quanto nell'accordo contenuto.

Delib. n. 235 del 26/02/2015

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to **Dott. Gian Antonio Dei Tos**

---

Per il parere di competenza:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI  
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE

f.to **Dott. Paolo Pavan**

f.to **Dott. Sandro Cinquetti f.f.**

f.to **Dott. Giuseppe Bazzo**

---

#### **PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, esecutiva dalla data di adozione, viene pubblicata all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi dal **03/03/2015** , e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale.

PIEVE DI SOLIGO, lì **03/03/2015**

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali  
f.to **Dott. Filippo Spampinato**

**REGIONE DEL VENETO****AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7****"PIEVE DI SOLIGO"****Accordo contrattuale****ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502****tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale**

Premesso:

- che la Società "Blue Medical Center S.r.l." è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria<sup>1</sup> B5 SA/502/92 - Poliambulatorio, con provvedimento del Comune di Godega di Sant'Urbano n. 10 del 13 aprile 2010, e che è titolare di accreditamento istituzionale, in virtù di Delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 30 dicembre 2013 n. 2766 per l'erogazione della seguente funzione esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR: 08 (cardiologia – limitatamente a prima visita e controllo, ecocolordopplergrafia cardiaca, elettrocardiogramma), 09 (chirurgia generale), 14 (chirurgia vascolare – angiologia – limitatamente a ecodoppler tronchi sovraortici, ecodoppler grafia arteriosa arti inferiori, ecodoppler grafia venosa arti inferiori), 34 (oculistica), 36 (ortopedia), 37 (ginecologia), 58 (gastroenterologia – limitatamente a esogagogastroduodenoscopia "EGDS"), 69 (radiologia diagnostica – limitatamente alle ecografie);
- che con nota e-mail del 17 gennaio 2014, a firma dell'Avv. Paola De Poli, Dirigente Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, è stato comunicato quanto segue: "...omissis...si ravvisa la presenza di un errore materiale, essendo stato riportato erroneamente nell'Allegato "A" il codice "88.79.1" dopo la dizione "limitatamente alle ecografie". Le ecografie accreditate sono tutte quelle riferibili alla branca specialistica di riferimento...omissis...";
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2621 del 18 dicembre 2012, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Aulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;

---

<sup>1</sup> Qualora sia richiesta l'autorizzazione sanitaria.

- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda U.L.S.S. 7 "Pieve di Soligo" (di seguito "azienda") rappresentata dal Direttore Generale Dr. Gian Antonio Dei Tos, nato a Fregona (TV) il 07 giugno 1956, con sede legale in Pieve di Soligo (TV), Via Lubin n. 16, c.f. 00896790268

e

la società "Blue Medical Center S.r.l." (di seguito "erogatore"), con sede legale a Godega di Sant'Urbano (TV) in via Nazionale, 44, codice fiscale 03602360269, nella persona del Sig.ra Orietta Trevisanato Zampieri, nata a Venezia (VE) il 24 ottobre 1945, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

## **ACCORDO CONTRATTUALE**

### **Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni**

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.

### **Art. 2 Obblighi dell'erogatore**

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;

- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
  - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
  - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
  - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
  - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
  - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
  - gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purché l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
  - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
  - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
  - sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

### **Art. 3 Obblighi dell'azienda**

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;



- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

#### **Art. 4 Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha durata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

#### **Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza**

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

#### **Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

#### **Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

## **Art. 8 Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

## **Art. 9 Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Per l'Azienda U.L.S.S. 7 "Pieve di Soligo"

Il Direttore Generale

Dr. Gian Antonio Dei Tos

Per l'erogatore

Il Legale Rappresentante

Sig.ra Orietta Trevisanato Zampieri

Pieve di Soligo, \_\_\_\_ 2015

## PRESTAZIONI in CONTRATTO

TRA AZIENDA ULSS N. 7 "PIEVE DI SOLIGO" E

L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO "Blue Medical Center S.r.l."

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 289 DEL 28 FEBBRAIO 2013

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO

DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 - VOLUME ANNO: 2015

Branca	Prestazioni		Tariffa Euro	Volume annuale prestazioni	
	Codice	Definizione		Numero massimo	Euro
				prestazioni	
14 chirurgia vascolare angiologia	88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI. Incluso: carotidi, vertebrali, tronco anonimo e succlavia. A riposo o dopo prova fisica o farmacologica. Valutazione degli indici quantitativi e semiquantitativi.	46	600	€ 27.600
	88.77.4	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO. A riposo. La prestazione sostituisce cod.88.77.2. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi			
	88.77.4	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI VENOSO. A riposo. La prestazione sostituisce cod.88.77.2. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi			
8 cardiologia	88.72.3	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica. Non associabile a 88.72.1; 88.72.2	55	1700	€ 93.500
	89.7A.3	PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52).	32,5	1300	€ 42.250
	89.52	ELETTROCARDIOGRAMMA	12,5	100	€ 1.250
	89.01.3	VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO.	14	100	€ 1.400
58 gastroenterologia	45.16	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA. Biopsia di una o più sedi di esofago, stomaco e duodeno	76,5	1000	€ 76.500
34 oculistica	95.02	PRIMA VISITA OCULISTICA. Incluso: Esame del visus, Refrazione con eventuale prescrizione di lenti, Tonometria, Biomicroscopia, Fundus oculi con o senza midriasi farmacologica.	20	4000	€ 80.000
	89.01.D	VISITA OCULISTICA DI CONTROLLO. Incluso: Esame clinico parziale, mirato solo ad alcuni aspetti del sistema visivo.	14	400	€ 5.600
36 ortopedia	89.7B.7	PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare	20	3000	€ 60.000
	89.01.G	VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO.	14	200	€ 2.800
37 ginecologia	88.78	ECOGRAFIA OSTETRICA.	39	1000	€ 39.000
	88.79.7	ECOGRAFIA TRANSVAGINALE.	46	1000	€ 46.000
	89.26.1	PRIMA VISITA GINECOLOGICA - Sostituisce 89.26. Incluso: eventuale addestramento all'uso del diaframma vaginale, eventuale prelievo citologico. Non associabile a 89.26.3, 91.48.4	20	1000	€ 20.000
	88.78.2	ECOGRAFIA GINECOLOGICA. con sonda addominale o transvaginale. Incluso: eventuale Ecocolor Doppler. Non associabile a 88.75.1 e 88.76.1	33	400	€ 13.200
69 radiologia diagnostica	88.76.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO. Non associabile a 88.74.1, 88.75.1	56	2700	€ 151.200
	88.74.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse venoso spleno-portale, pancreas, milza, aorta addominale e grandi vasi a sede o sviluppo sovraombelicale, linfonodi, eventuali masse patologiche di origine peritoneale o retro. Incluso eventuale elastometria epatica. Non associabile a cod. 88.75.1, 88.76.1	56	1000	€ 56.000
	88.75.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE. Incluso: reni e surreni, ureteri, vescica, prostata, pelvi maschili o femminili ed ecografia sovrapubica. Non associabile a 88.74.1, 88.76.1, 88.79.5, 88.79.6	56	1000	€ 56.000
	88.79.3	ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE. Per singola articolazione o distretto muscolare. Inclusa eventuale integrazione Color Doppler.	33	2700	€ 89.100
	88.79.1	ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO. Studio delle parti molli. Per singolo distretto. Inclusa eventuale integrazione Color Doppler.			
	88.73.1	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo ascellare.	34	100	€ 3.400

	88.73.1	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo ascellare.	34	900	€ 30.600
	88.71.4	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo, stazioni linfoghiandolari. Escluso ecocolor Doppler delle paratiroidi 88.73.7	29,5	650	€ 19.175
	87.37.1	MAMMOGRAFIA BILATERALE. (2 proiezioni)	33	900	€ 29.700
<b>TOTALE</b>				<b>25.750</b>	<b>€944.275,00</b>

-Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Azienda U.L.S.S. 7 e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.